

Assemblee online, le regole per il dopo emergenza

Società

Il 31 luglio scadranno le norme transitorie in vigore da marzo 2020

Le audio-video conferenze saranno possibili anche se non previste dallo statuto

Pagina a cura di
Angelo Busani

Cessa, con la fine di luglio, la vigenza delle norme emergenziali in tema di assemblee societarie e, quindi, ci si deve preparare al ritorno alla prassi seguita anteriormente al decreto legge 18/2020 e, cioè, alla normativa che, durante l'epidemia da Covid-19, ha legittimato, in estrema sintesi:

- lo svolgimento delle riunioni mediante strumenti di telecomunicazione anche per gli organi di quelle società che non prevedessero nel loro statuto la modalità della audio-video conferenza;
- le riunioni delle assemblee dei soci e degli organi societari con tutti i partecipanti collegati in audio-video conferenza senza la previsione di un luogo fisico ove poter accedere di persona (la *full audio-video conference*);
- la possibilità di imporre agli aventi diritto di partecipare alle riunioni societarie solo mediante strumenti di telecomunicazione;
- la possibilità di imporre ai soci delle società quotate di rilasciare la delega di voto al cosiddetto "rappresentante designato" e, quindi, di vietare la partecipazione personale dei soci

all'assemblea, anche mediante strumenti di telecomunicazione.

L'epidemia, peraltro, ha avuto l'effetto di indurre studiosi e addetti ai lavori a svolgere un'inedita riflessione sulla normativa che disciplina, "a regime", le riunioni degli organi societari, con il risultato che attualmente vi è una generalizzata condivisione sul punto che, anche dopo la cessazione della normativa emergenziale, si possono continuare a praticare alcuni dei comportamenti legittimati, dal marzo 2020 a luglio 2022, dalla legislazione transitoria, specie se codificati in apposite clausole statutarie.

Statuto non obbligatorio

L'esperienza fatta durante l'epidemia ha definitivamente sdoganato l'opinione, avanzata già nel 2017 dai notai del Triveneto (massima H.B.39) secondo cui è lecito lo svolgimento dell'assemblea con sistemi di audio-video conferenza anche se lo statuto non lo preveda: è vero che l'articolo 2470, comma 4, del Codice civile, sancisce che «lo statuto può consentire» l'audio-video conferenza, ma si tratterebbe di una prescrizione da intendere nel senso che lo statuto «può disciplinare» le forme di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e non già nel senso che, in assenza di clausola statutaria, al socio sia precluso di partecipare ai lavori assembleari con mezzi di telecomunicazione rispettosi del metodo collegiale.

Deroghe possibili con l'unanimità

Sempre nella massima H.B.39 si sostiene che anche quando lo statuto della società disciplina lo svolgimento delle riunioni degli organi assembleari mediante strumenti di teleco-

municazione, è sempre ammissibile, con il consenso unanime dei partecipanti espresso in vista o nel corso della riunione, agire in deroga allo statuto, senza doverlo formalmente modificare (e, quindi, con effetto per la singola adunanza).

L'assemblea totalitaria

Se l'adunanza si svolge in forma totalitaria, non vi sono limiti al suo svolgimento in audio-video conferenza (massima n.187 del Consiglio notarile di Milano); invero, se tutti gli aventi diritto (in assenza di un avviso di convocazione) si collegano mediante strumenti di telecomunicazione, significa che essi sono d'accordo nel voler utilizzare tale sistema di svolgimento della riunione. L'unico limite riguarda il notaio che eventualmente partecipi all'adunanza, il quale, se pur vi prenda parte mediante strumenti audio-visivi, deve collegarsi da un luogo compreso nell'ambito territoriale ove è legittimato a operare.

L'esclusività

Secondo la massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano, è legittima la clausola statutaria che consenta la convocazione di un'assemblea con la prescrizione della partecipazione esclusiva mediante sistemi di audio-video conferenza: esclusività che, in assenza di una norma statutaria, sarebbe invece illegittima.

Peraltro, se lo statuto genericamente consente interventi con sistemi di audio-video conferenza, è legittimo l'avviso di convocazione dell'assemblea che, senza indicare un luogo fisico di svolgimento, imponga di parteciparvi esclusivamente mediante sistemi di audio-video conferenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come funziona

1

Le possibilità

L'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione può avvenire in due modi: convocando l'assemblea in un luogo fisico, cui è possibile partecipare con l'utilizzo dell'audio-video conferenza, o svolgendola totalmente online, ossia senza un luogo fisico cui i potenziali partecipanti possano affluire

2

La scelta

La clausola statutaria che affida al soggetto titolare il potere di convocare l'organo sociale, la scelta fra la modalità esclusivamente online e quella in cui è indicato anche un luogo fisico, è legittima. Lo ha chiarito il Consiglio notarile di Milano

Modalità solo da remoto o in luogo fisico: possibile far scegliere a chi convoca

Procedure

Per il Consiglio notarile di Milano la norma statutaria che lo contempla è legittima

Quando si svolgono assemblee mediante strumenti di telecomunicazione, vi è da distinguere il caso dell'assemblea convocata in un luogo fisico, cui si possa partecipare con l'utilizzo dell'audio-video conferenza, dal caso dell'assemblea che si svolga in audio-video conferenza "totale", vale a dire senza che sia stabilito un luogo fisico cui i potenziali partecipanti possano affluire.

Presidente e segretario

Di solito, gli statuti prescrivono che, nel caso di assemblea convocata in un luogo fisico, cui si possa prender

parte mediante strumenti di telecomunicazione, il presidente e il segretario debbano partecipare recandosi nel luogo fisico in cui l'assemblea è convocata.

Tuttavia, l'epidemia ha indotto la formazione di un consolidato consenso (massima n.187 del Consiglio notarile di Milano) sul punto di interpretare tale clausola statutaria nel senso che essa deve intendersi come funzionale alla redazione contestuale del verbale assembleare.

In altre parole, tale clausola non impedirebbe di ritenere legittima la

riunione assembleare se, nel luogo fisico di convocazione, sia presente il solo segretario né impedirebbe che l'assemblea si svolga, in forma totalitaria, con tutti i partecipanti collegati mediante sistemi di audio-video conferenza.

È inoltre ammissibile (Consiglio nazionale del notariato, Studio d'impresa n. 70-2009/1) che l'assemblea sia presieduta da un soggetto presente in un luogo diverso da quello nel quale si trova il notaio.

In tal caso, il presidente dell'assemblea può procedere alla firma differita del verbale (non contestuale) redatto dal notaio.

L'avviso di convocazione

Secondo la massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano è legittima la clausola statutaria che attribuisca al soggetto titolare del potere di convocazione dell'organo societario la scelta tra la convocazione dell'organo esclusivamente mediante sistemi di audio-video conferenza e la convocazione in un luogo fisico.

In quest'ultimo caso, la clausola statutaria in questione può prevedere la facoltà o l'obbligo di permettere l'intervento dei partecipanti anche mediante sistemi di audio-video conferenza.

È altresì legittima la clausola statutaria che disponga l'obbligo di convocazione dell'assemblea in un luogo fisico (vietandone lo svolgimento solo mediante sistemi di audio-video conferenza) permettendo però di parteciparvi anche mediante sistemi di audio-video conferenza.

Collegamento da un solo posto

Quando è consentito l'intervento in assemblea mediante sistemi di audio-video conferenza, è possibile che una pluralità di partecipanti intervenga all'assemblea mediante sistemi di audio-video conferenza affluendo in un unico luogo fisico nel quale sia disponibile il sistema di collegamento in audio-video conferenza (Consiglio notarile di Milano, massima n. 187).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'assemblea può essere presieduta da un soggetto che si trova in uno spazio diverso da quello del notaio